

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

in

CREDITO VALTELLINESE S.C.

di

BANCAPERTA S.p.A.

di

CREDITO PIEMONTESE S.p.A.

e di

BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA S.p.A.

Redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile

* * *

PREMESSE

a) L'operazione oggetto del progetto di fusione

A norma degli artt. 2501-ter e seguenti del codice civile, i consigli di amministrazione di Credito Valtellinese S.c. (di seguito, "**Credito Valtellinese**", o "**Creval**" o "**Capogruppo**" ovvero la "**Società Incorporante**" o l'"**Incorporante**"), Bancaperta S.p.A. ("**Bancaperta**" o "**BA**"), Credito Piemontese S.p.A. ("**Credito Piemontese**" o "**CP**") e Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A. ("**BAI**" e, unitamente a Bancaperta e Credito Piemontese, le "**Società Incorporande**" o le "**Incorporande**") hanno redatto ed approvato il presente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**" o il "**Progetto**") concernente la fusione per incorporazione in Creval di Bancaperta, Credito Piemontese, e BAI (la "**Fusione**").

Le società interessate dalla Fusione appartengono al Gruppo bancario Credito Valtellinese ("**Gruppo Creval**" o "**Gruppo**") e, in particolare, le Società Incorporande sono tutte controllate in via diretta e di diritto dalla Società Incorporante.

I consigli di amministrazione di Credito Valtellinese, Credito Piemontese e di BAI hanno conferito apposito incarico a Deloitte Financial Advisory Services S.p.A.

(“**Deloitte FAS**”) al fine di essere supportati nella determinazione dei rapporti di cambio.

b) Regime semplificato applicabile alla Fusione e diritto di recesso

- Poiché alla data del Progetto di Fusione l’Incorporante detiene (i) il 100% del capitale sociale di Bancaperta, (ii) n. 65.234.318 azioni ordinarie Credito Piemontese, pari al 99,99% del capitale sociale e n. 18.319.575 azioni ordinarie BAI, pari al 95,15% del capitale sociale, la Fusione avrà luogo in forma semplificata ai sensi degli articoli 2505 e 2505 *bis* del codice civile.

- In particolare, per quanto riguarda il Creval, la Fusione sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione dell’Incorporante, con deliberazione risultante da atto pubblico, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 36, comma 4, dello statuto sociale Creval, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2505, comma 3, e 2505-*bis*, comma 3, del codice civile, nonché dall’articolo 135 del TUIF, i soci Creval rappresentanti almeno il 5% del numero complessivo dei Soci possono, con domanda indirizzata a Creval entro otto giorni dalla data di deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese di Sondrio del Progetto di Fusione, chiedere che la decisione di approvazione della Fusione da parte dell’Incorporante venga adottata dall’assemblea straordinaria.

Per quanto concerne Bancaperta, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2505, comma 2, del codice civile e dall’articolo 20, comma 3, dello statuto sociale di Bancaperta, la Fusione verrà decisa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Bancaperta risultante da atto pubblico.

Infine, quanto a Credito Piemontese e BAI, la Fusione verrà decisa dalle rispettive Assemblee straordinarie dei soci.

- Inoltre, con riguardo all’incorporazione in Creval di Bancaperta (società interamente posseduta) ed in virtù delle previsioni dell’articolo 2505, comma 1, del codice civile, non è prevista né la predisposizione della relazione degli amministratori ai sensi dell’articolo 2501 *quinquies* del codice civile, né la relazione degli esperti ai sensi dell’articolo 2501 *sexies* del codice civile.

Per l’operazione di incorporazione in Creval di Credito Piemontese e BAI, in applicazione dell’articolo 2505 *bis* del codice civile, non è richiesta la relazione degli esperti ai sensi dell’articolo 2501 *sexies* del codice civile, in considerazione del fatto che, nel caso di specie – come consentito dall’articolo 2505 *bis*, comma 1, del codice civile – agli azionisti di Credito Piemontese e BAI, diversi dall’Incorporante, verrà riconosciuto il diritto di far acquistare, in tutto o in parte, le loro azioni dall’Incorporante (“**Diritto di Vendita**”) per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni per l’esercizio del diritto di recesso (si veda in proposito il successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione).

- La Fusione prevede l’incorporazione di “società per azioni” (Bancaperta, Credito Piemontese e BAI) in una “società cooperativa per azioni” (Creval). La Fusione comporta quindi implicitamente una trasformazione eterogenea (“**Trasformazione**

Eterogenea”) di Bancaperta, Credito Piemontese e BAI con la conseguenza che agli eventuali soci di minoranza, assenti, astenuti o dissenzienti nell’assemblea convocata per la decisione di Fusione, spetta (oltre al Diritto di Vendita), il diritto di recesso, in relazione a tutte o parte delle azioni possedute, ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile da esercitarsi entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima (al riguardo, si rimanda al successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione).

Per completezza, si segnala altresì che il diritto di recesso spetta agli azionisti di Credito Piemontese e BAI assenti, astenuti o dissenzienti nell’assemblea convocata per la decisione di Fusione anche in virtù dell’art. 2437, comma 1, lettera g) del codice civile (di seguito, unitamente al diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lettera b), del codice civile, il “**Diritto di Recesso**”) in quanto, per effetto della Fusione e della natura di società cooperativa dell’Incorporante, i medesimi azionisti di CP e BAI vedono mutare i propri diritti di voto e di partecipazione. Lo statuto del Creval prevede, infatti, tra l’altro, il voto capitario, la limitazione al possesso di partecipazione azionaria (0,50% del capitale sociale), nonché la subordinazione dell’esercizio del diritto di voto all’iscrizione da almeno 90 giorni nel libro dei soci. In relazione a quanto precede, il Creval ha già manifestato la sua intenzione di acquisire eventuali azioni per le quali fosse esercitato il Diritto di Recesso.

Una più dettagliata descrizione dei termini e delle condizioni d’esercizio del Diritto di Recesso e del Diritto di Vendita è contenuta nelle relazioni dei consigli di amministrazione, rispettivamente, di Credito Piemontese e BAI, nonché di Creval, redatte ai sensi dell’articolo 2501 *quinquies* del codice civile.

c) *Il Piano Industriale 2011-2014 del Gruppo Creval*

La Fusione si inserisce nel contesto del nuovo Piano Strategico 2011 – 2014 del Gruppo Creval (il “**Piano**”) approvato in data 22 febbraio 2011 dal consiglio di amministrazione della Capogruppo.

Il Piano prevede, tra l’altro, un progetto di riassetto societario del Gruppo Creval (il “**Progetto di Riassetto**”) che si pone, quali obiettivi prioritari, la ridefinizione dell’assetto societario e della rete degli sportelli, con una precisa suddivisione territoriale delle competenze tra le principali banche del Gruppo e una significativa semplificazione dell’articolazione del Gruppo, elementi propedeutici a conseguire obiettivi di efficienza e redditività.

In questo contesto, come già comunicato al mercato in data 22 febbraio 2011, sono state individuate, tra l’altro, quali operazioni di natura straordinaria volte al conseguimento degli obiettivi sopra ricordati, la Fusione e l’incorporazione in Credito Artigiano S.p.A. di Banca Cattolica S.p.A., di Credito del Lazio S.p.A. e di Cassa di Risparmio di Fano S.p.A. e successivo scorporo di un ramo di azienda composto dai soli sportelli di Carifano operanti nelle regioni Marche e Umbria a beneficio di una banca di nuova costituzione.

Ad esito del Progetto di Riassetto, subordinato all'ottenimento di tutte le richieste autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza e alle necessarie deliberazioni, pertanto, le banche territoriali del Gruppo Creval – come riassunto anche graficamente nella tavola che segue – saranno:

- (i) la capogruppo Creval, attiva nel Nord Italia;
- (ii) il Credito Artigiano, attivo nelle aree di insediamento storico del Nord e banca di riferimento del Gruppo per il Centro Italia;
- (iii) Nuova Carifano, operante nelle regioni Marche e Umbria;
- (iv) Credito Siciliano S.p.A., attivo in Sicilia.



1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.A – SOCIETÀ INCORPORANTE

Denominazione e forma giuridica

Credito Valtellinese Società Cooperativa

Società iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

Albo delle Banche n. 489 - Codice ABI 5216

Capogruppo del “Gruppo bancario Credito Valtellinese” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - cod. n. 5216.7

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00043260140

Sede Sociale

Il Credito Valtellinese ha sede legale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, dove è anche ubicata la Direzione Generale.

Oggetto sociale

Ai sensi dell’articolo 2 dello statuto sociale, il Creval “*ha per scopo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, e si ispira ai principi della mutualità; essa si propone altresì di sostenere e promuovere lo sviluppo di tutte le attività produttive con particolare riguardo a quelle minori e alle imprese cooperative e di favorire, in conformità alle intenzioni dei suoi fondatori e alla sua tradizionale ispirazione cristiana, le istituzioni tendenti a migliorare le condizioni morali, intellettuali ed economiche delle classi meno abbienti, anche con attività benefiche*”.

Informazioni sul capitale sociale

Il Credito Valtellinese, organizzato in forma di banca popolare, è caratterizzato tra l’altro dal fatto che nessuno può detenere, con effetto verso la società, azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. Il suddetto divieto non trova tuttavia applicazione per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

Alla data del Progetto, risulta, alla luce dei dati contenuti nel libro soci e di altre informazioni disponibili, che nessun azionista detiene, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale del Credito Valtellinese.

Il capitale sociale del Credito Valtellinese è variabile ed è determinato dal numero delle azioni nominative del valore nominale di 3,5 euro complessivamente sottoscritte dai Soci.

Alla data odierna il capitale sociale è pari a Euro 824.759.477,50 ed è costituito da n. 235.645.565 azioni ordinarie.

Alla del 31 maggio 2011 il Creval deteneva n. 825.156 azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione del Creval, in data 13 ottobre 2009 e 26 novembre 2009 – in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria del 19 settembre 2009 – ha deliberato di emettere n. 8.327.632 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 75 cadauna, per l'importo nominale complessivo pari a Euro 624.572.400,00 (il "**Prestito Obbligazionario**" o il "**POC**"), con abbinati gratuitamente (i) n. 33.310.528 warrant danti diritto ciascuno di sottoscrivere 1 azione Creval di nuova emissione nel 2010 (i "**Warrant 2010**"), nonché (ii) n. 41.638.160 warrant danti diritto ciascuno di sottoscrivere 1 azione Creval di nuova emissione nel 2014 (i "**Warrant 2014**"). Conseguentemente, sempre in virtù della delega ricevuta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014 per l'importo complessivo massimo di Euro 874.401.360,00, da liberarsi anche in più riprese mediante l'emissione di massime n. 249.828.960 azioni ordinarie Creval, del valore nominale di Euro 3,50 ciascuna, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Creval in circolazione alla data di emissione e da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014.

Con specifico riguardo ai Warrant 2010, si segnala che, al termine del periodo d'esercizio (31 maggio - 30 giugno 2010), dei n. 33.310.528 Warrant 2010, sono stati esercitati n. 27.454.752 Warrant 2010 e che sono state conseguentemente sottoscritte ed emesse n. 27.454.752 azioni di compendio.

In relazione al POC, si segnala altresì che, alla data del presente Progetto, è in corso (24 maggio – 22 giugno 2011) il primo periodo di conversione del Prestito Obbligazionario, relativo alla conversione di 1/3 del valore nominale complessivo di ciascuna obbligazione convertibile. Nel medesimo periodo è stata altresì concessa, ai sensi dell'articolo 2503-bis, comma 2, del codice civile, la facoltà ai portatori delle obbligazioni di convertire anticipatamente anche i residui 2/3 di valore nominale di ciascuna obbligazione.

Le azioni ordinarie del Creval sono negoziate sul mercato telematico azionario ("**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") e sono contraddistinte dal codice ISIN IT0000064516.

1.B – SOCIETÀ INCORPORANDE

1.B.1 Bancaperta S.p.A.

Denominazione e forma giuridica

Bancaperta S.p.A.

Registro delle Imprese di Sondrio n. 04291770156

Albo delle Banche n. 5321 – Codice ABI 3053

Società del “Gruppo bancario Credito Valtellinese” iscritto all’Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Credito Valtellinese S.c.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Codice Fiscale n. 04291770156 – Partita IVA n. 00514780147

Sede Sociale

Bancaperta ha sede legale in Sondrio, Via Ragazzi del ‘99, n. 12, dove è anche ubicata la Direzione Generale.

Oggetto sociale

Ai sensi dell’articolo 2 dello statuto sociale Bancaperta “*ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito nelle sue varie forme*”.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 84.240.000,00 suddiviso in n. 4.212.000 azioni da nominali euro 20,00 cadauna tutte di titolarità del Credito Valtellinese. Bancaperta non possiede azioni proprie.

1.B.2 Credito Piemontese S.p.A.

Denominazione e forma giuridica

Credito Piemontese S.p.A.

Registro delle Imprese di Torino n. 10509140157

Albo delle Banche n. 5259 cod. ABI 5010.4

Società del “Gruppo bancario Credito Valtellinese” iscritto all’Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Credito Valtellinese s.c.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Codice Fiscale e Partita IVA n. 10509140157

Sede Sociale

Credito Piemontese ha sede legale in Torino, Corso Re Umberto n. 21-bis, dove è anche ubicata la Direzione Generale.

Oggetto sociale

Il Credito Piemontese ha per oggetto, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale, la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale del Credito Piemontese è pari a Euro 326.203.920 suddiviso in n. 65.240.784 azioni ordinarie del valore unitario di Euro 5 ciascuna.

Alla data del 7 giugno 2011 il capitale sociale del Credito Piemontese risulta suddiviso come segue:

- Credito Valtellinese S.c.: 99,99% %;
- Altri soci: 0,01%;

1.B.3 Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.

Denominazione e forma giuridica

Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.

Registro delle Imprese di Brescia n. 03374340176

Albo delle Banche n. 5363 - Codice ABI 3078

Società del "Gruppo bancario Credito Valtellinese" iscritto all'Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Credito Valtellinese S.c.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Codice Fiscale e Partita IVA n. 03374340176

Sede Sociale

BAI ha sede legale in Brescia, Via Dalmazia n. 147, dove è anche ubicata la Direzione Generale.

Oggetto sociale

BAI ha per oggetto, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale, la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di BAI è pari a Euro 99.346.099,20 suddiviso in n. 19.253.120 azioni ordinarie del valore unitario di Euro 5,16 ciascuna.

Alla data del 7 giugno 2011 il capitale sociale di BAI risulta suddiviso come segue:

- Credito Valtellinese S.c.: 95,15% %;
- Altri soci: 4,85% %;

2. MODIFICHE ALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Credito Valtellinese è società cooperativa a capitale variabile. Lo statuto sociale del Creval, allegato *sub* A) al presente Progetto, non subirà modificazioni ad esito dell'operazione di Fusione ad eccezione dell'indicazione dell'aumento di capitale per massimi nominali Euro 6.561.971,5 , mediante emissione di massime n. 1.874.849, nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 3,50 cadauna, da attribuire agli azionisti di Credito Piemontese e di BAI, diversi da Creval, secondo i rapporti di cambio indicati al successivo paragrafo 3. L'aumento di capitale viene effettuato utilizzando i patrimoni delle società partecipanti alla fusione.

In particolare si rileva che, svolgendo tutte le società partecipanti alla Fusione attività bancaria (raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme), l'attività delle Incorporande è già compresa nell'oggetto sociale dell'Incorporante.

L'entità dell'eventuale aumento del capitale sociale di Creval al servizio del concambio (comunque nel limite massimo stabilito nel successivo paragrafo 4, nonché fermi restando i rapporti di cambio individuati nel successivo paragrafo 3) potrà essere compiutamente definita solo dopo i trasferimenti delle azioni di Credito Piemontese e BAI dovuti all'eventuale esercizio del Diritto di Vendita e del Diritto di Recesso spettanti agli azionisti di Credito Piemontese e BAI diversi dalla Società Incorporante.

La Fusione potrebbe infatti attuarsi, in linea di principio, anche senza procedere ad alcun aumento di capitale a servizio dei concambi qualora, all'esito dei trasferimenti di azioni dovuti all'esercizio del Diritto di Vendita e del Diritto di Recesso spettanti agli azionisti di Credito Piemontese e BAI diversi dal Creval, quest'ultimo venisse a detenere il 100% del capitale sociale di Credito Piemontese e BAI (ipotesi nella quale tutte le azioni Credito Piemontese e BAI verrebbero annullate senza concambio).

Qualora invece gli attuali azionisti di Credito Piemontese e BAI non esercitassero per la totalità delle rispettive partecipazioni il Diritto di Vendita né il Diritto di Recesso, gli stessi diverranno azionisti di Creval (i "**Nuovi Azionisti**") per effetto della Fusione.

A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione (come definita al successivo paragrafo 6), pertanto, i Nuovi Azionisti saranno soggetti, per le azioni ricevute in concambio, alle previsioni dello Statuto sociale del Creval e alla normativa sulle società cooperative bancarie prevista, in particolare, dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ("**TUB**").

In conformità a quanto previsto dall'articolo 30 TUB, l'articolo 18 dello statuto Creval dispone che nessuno può detenere, con effetto verso la società, azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. Il divieto non trova tuttavia applicazione per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

Inoltre, l'articolo 21 dello statuto sociale sancisce che ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero di azioni possedute.

3. RAPPORTI DI CONCAMBIO

I bilanci civilistici al 31 dicembre 2010 di Credito Valtellinese, Bancaperta, Credito Piemontese e BAI sono stati assunti quali situazioni patrimoniali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501 *quater* del codice civile.

I rapporti di concambio sono stati determinati nelle seguenti misure:

- n. 1,2 azioni ordinarie Creval di nuova emissione del valore nominale di Euro 3,50 ciascuna, per ogni azione ordinaria di Credito Piemontese del valore nominale di Euro 5 ciascuna;
- n. 2 azioni ordinarie Creval di nuova emissione del valore nominale di Euro 3,50 ciascuna, per ogni azione ordinaria di BAI del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna.

Tenuto conto del rapporto di cambio relativo all'incorporazione di Credito Piemontese in Creval, sarà messo a disposizione degli azionisti di Credito Piemontese un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni a prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni, per il tramite di intermediari autorizzati, onde consentire l'arrotondamento all'unità immediatamente inferiore o superiore del numero di azioni di nuova emissione spettanti.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI

A seguito del perfezionamento della Fusione, l'Incorporante procederà alla data di efficacia della fusione:

- all'emissione di massime n. 7.759 azioni ordinarie da nominali Euro 3,50, da attribuire agli azionisti di Credito Piemontese sulla base del relativo rapporto di concambio sopra indicato;
- all'emissione di massime n. 1.867.090 azioni ordinarie da nominali Euro 3,50, da attribuire agli azionisti di BAI sulla base del relativo rapporto di concambio sopra indicato;
- all'annullamento senza concambio di tutte le azioni ordinarie Bancaperta, Credito Piemontese e BAI detenute da Credito Valtellinese, così come delle eventuali azioni proprie detenute da Bancaperta, Credito Piemontese e BAI ai sensi dell'articolo 2504 *ter* del codice civile.

Le azioni ordinarie Credito Valtellinese da emettere a servizio dei rapporti di concambio saranno negoziate sull'MTA al pari delle azioni ordinarie Credito Valtellinese

attualmente in circolazione e messe a disposizione degli azionisti destinatari delle stesse secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate presso la Monte Titoli S.p.A..

5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI CREDITO VALTELLINESE ASSEGNATE IN CONCAMBIO

Le azioni ordinarie Credito Valtellinese che saranno emesse al servizio del concambio delle azioni Credito Piemontese e BAI avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Credito Valtellinese in circolazione alla Data di Efficacia della Fusione (come infra definita).

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504 *bis*, comma 2, del codice civile, decorreranno dalla data dell'ultimo giorno del mese in cui sarà avvenuta l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nei Registri delle Imprese competenti, ovvero dalla diversa data (o dalle diverse date) che sarà indicata nell'atto medesimo (la "**Data di Efficacia della Fusione**").

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 *ter*, comma 1, n. 6 cod. civ., le operazioni effettuate dalle Società Incorporate saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia e da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

7. DIRITTO DI VENDITA E DIRITTO DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE AZIONI ORDINARIE CREDITO PIEMONTESE E BAI

- Come anticipato nella Premessa b) del presente Progetto di Fusione, nell'ambito dell'operazione di Fusione, spetterà il diritto di recesso, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettere b) e g), del codice civile agli azionisti di Credito Piemontese e BAI che non abbiano concorso all'assunzione della delibera di approvazione del Progetto di Fusione, ossia ai soci assenti, astenuti o dissenzienti (il Diritto di Recesso).

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Credito Piemontese e BAI è stato preliminarmente determinato dai Consigli di Amministrazione di queste ultime, rispettivamente in data 30 e 31 maggio 2011, con il supporto di un *advisor* appositamente incaricato individuato in Deloitte FAS.

Ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, del codice civile, il valore di liquidazione è stato quindi definitivamente fissato, in data 7 giugno 2011, dal Consiglio di Amministrazione di Credito Piemontese in Euro 5,30 per ciascuna azione ordinaria Credito Piemontese, previo ottenimento di apposito parere favorevole da parte del Collegio Sindacale e di Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Roma, via Po 32,

società di revisione incaricata della revisione legale dei conti sia di Credito Piemontese, sia di BAI.

Il Consiglio di Amministrazione di BAI, in data 7 giugno 2011, ha definitivamente fissato, ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, il valore di liquidazione in Euro 8,68 per ciascuna azione ordinaria BAI, previo ottenimento di apposito parere favorevole da parte del Collegio Sindacale e di Reconta Ernst & Young S.p.A..

Le relazioni dei Consigli di Amministrazione di Credito Piemontese e BAI, unitamente ai pareri dei rispettivi Collegi Sindacali e società di revisione, saranno messe a disposizione dei Soci di Credito Piemontese e BAI nei termini e nei modi di legge.

Gli azionisti di Credito Piemontese e BAI potranno esercitare il Diritto di Recesso, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di Fusione.

Per ulteriori informazioni concernenti le modalità di esercizio del Diritto di Recesso si rinvia alle relazioni dei Consigli di Amministrazione di Credito Piemontese e BAI illustrative del presente Progetto di Fusione.

- Come anticipato nella Premessa b) del presente Progetto di Fusione, ai sensi dell'articolo 2505-bis, comma 1, del codice civile, non trovano applicazione alla Fusione le disposizioni concernenti la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (ex articolo 2501-sexies del codice civile) in quanto viene concesso ai soci di minoranza di Credito Piemontese e BAI il diritto di far acquistare, in tutto in parte, le loro azioni dalla Società Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (il Diritto di Vendita).

In particolare, il valore di liquidazione Credito Piemontese e BAI, inteso quale corrispettivo in caso di esercizio del Diritto di Vendita, è stato determinato in data 7 giugno 2011 dal Consiglio di Amministrazione del Creval, secondo i criteri stabiliti per il recesso, rispettivamente in euro 5,30 per ciascuna azione Credito Piemontese e in euro 8,68 per ciascuna azione BAI. Tali valori di liquidazione coincidono con quelli stabiliti dai Consigli di Amministrazione di Credito Piemontese e BAI per l'eventuale esercizio del Diritto di Recesso.

Gli azionisti di Credito Piemontese e BAI legittimati all'esercizio del Diritto di Vendita potranno pertanto esercitare detto Diritto, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, vale a dire della deliberazione dell'Assemblea straordinaria rispettivamente di Credito Piemontese o di BAI che approvi il Progetto di Fusione.

Per ulteriori informazioni concernenti le modalità di esercizio del Diritto di Vendita si rinvia alle relazioni dei Consigli di Amministrazione di Credito Piemontese, BAI e Creval, illustrative del presente Progetto di Fusione.

- In considerazione delle caratteristiche della Fusione, agli azionisti del Creval non spetta il diritto di recesso.

8. TRATTAMENTI EVENTUALMENTE RISERVATI A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non vi sono, nelle società partecipanti alla Fusione, particolari categorie di soci cui possano essere riservati specifici trattamenti.

Credito Piemontese e BAI non hanno emesso titoli, diversi dalle azioni ordinarie, cui possa essere riservato, nel contesto della Fusione, un trattamento particolare.

Non vi sono trattamenti riservati ai possessori di titoli diversi dalle azioni nella Società Incorporante, con la precisazione che, ai sensi dell'articolo 2503 *bis*, comma 2, del codice civile, nel periodo di trenta giorni compreso tra il 24 maggio e il 22 giugno 2011 è stato attribuito ai possessori delle obbligazioni convertibili “*Credito Valtellinese 2009/2013 a tasso fisso convertibile con facoltà di rimborso in azioni*” la facoltà di convertire anticipatamente la totalità del valore nominale residuo in azioni ordinarie Creval di nuova emissione.

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Nessun vantaggio particolare è previsto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

10. INFORMATIVA

La documentazione richiesta dall'articolo 2501 *septies* del codice civile sarà messa a disposizione dei soci nei tempi previsti dalla normativa applicabile.

* * *

Credito Valtellinese, Bancaperta, Credito Piemontese e BAI si riservano, qualora non fosse possibile procedere in via contestuale all'incorporazione di Bancaperta, Credito Piemontese e BAI, di dare esecuzione alla Fusione anche dando corso (i) alla sola incorporazione di Bancaperta e Credito Piemontese in Credito Valtellinese, ovvero (ii) alla sola incorporazione di Bancaperta e BAI in Credito Valtellinese ovvero (iii) alla sola incorporazione di Credito Piemontese e BAI in Credito Valtellinese, ovvero infine (iv) alla incorporazione di una sola delle Società Incorporande nel Credito Valtellinese. Qualora si procedesse alla Fusione in una delle modalità previste dai punti (i) a (iv) che precedono, i relativi rapporti di concambio rimarranno invariati.

* * *

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici al presente Progetto di Fusione ed allo Statuto della Società Incorporante qui allegato, quali

consentiti dalla normativa od eventualmente richieste dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di ulteriori controlli di legge.

Sondrio / Torino / Brescia, 7 giugno 2011

Allegati:

“A”: Statuto sociale di Credito Valtellinese post Fusione

Credito Valtellinese S.c.

Bancaperta S.p.A.

Credito Piemontese S.p.A.

Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.

STATUTO SOCIALE DI CREDITO VALTELLINESE POST FUSIONE

COSTITUZIONE – SCOPO – OGGETTO – DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Articolo 1

1. La Banca Piccolo Credito Valtellinese, banca popolare costituita con atto 12 luglio 1908 a rogito dott. Del Felice n. 12378/301 ed autorizzata all'esercizio del credito con decreto 24 luglio 1908 del Tribunale di Sondrio n. 189, è una società cooperativa per azioni con la denominazione "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa", o in forma abbreviata "Credito Valtellinese s.c." o anche solo "Credito Valtellinese".
2. La Società è regolata dalle disposizioni di legge e del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, e si ispira ai principi della mutualità; essa si propone altresì di sostenere e promuovere lo sviluppo di tutte le attività produttive con particolare riguardo a quelle minori e alle imprese cooperative e di favorire, in conformità alle intenzioni dei suoi fondatori e alla sua tradizionale ispirazione cristiana, le istituzioni tendenti a migliorare le condizioni morali, intellettuali ed economiche delle classi meno abbienti, anche con attività benefiche.
2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Credito Valtellinese", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 385/93, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

1. La Banca potrà provvedere al rilascio dei duplicati dei libretti a risparmio al portatore, con depositi non superiori ai limiti fissati dalla legge, trascorso il termine di trenta giorni dall'affissione all'Albo sociale della relativa denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione, ove, si intende, non vi siano state opposizioni.
2. In caso di opposizione il duplicato sarà rilasciato soltanto su ordine di giustizia.

Articolo 4

1. La durata della Società, già prorogata sino al 12 luglio 2008, viene prorogata di ulteriori cinquanta anni fino al 12 luglio 2058, con facoltà di altre proroghe.

Articolo 5

1. La Società ha sede legale e direzione generale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni potranno essere istituite o soppresse filiali e rappresentanze in Italia ed all'Estero.

PATRIMONIO SOCIALE – SOCI – AZIONI

Articolo 6

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - 1) dal capitale sociale;
 - 2) dalla riserva legale;
 - 3) da ogni altra riserva.

Articolo 7

1. Il capitale sociale è variabile ed è determinato dal numero delle azioni nominative del valore nominale di 3,5 euro complessivamente sottoscritte dai Soci.
2. L'Assemblea straordinaria del 19 settembre 2009 ha conferito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
 - a) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., entro e non oltre il 30 giugno 2010, un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Credito Valtellinese per un importo complessivo massimo di nominali Euro 625.000.000,00, con scadenza non superiore a 42 mesi dalla data di emissione, mediante emissione di obbligazioni convertibili da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto;
 - b) di determinare modalità, termini e condizioni del prestito obbligazionario, ivi compreso il rapporto di conversione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a servizio della conversione delle obbligazioni non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle obbligazioni, mediante emissione di massime n. 178.571.429 azioni ordinarie;
 - c) di assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a), secondo criteri da definirsi nel regolamento del prestito, warrants (anche di più tipologie differenti) attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Credito Valtellinese, determinando modalità, termini e condizioni dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, fermo restando che il prezzo minimo delle azioni da emettersi a servizio dei warrants non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni; per l'effetto, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio dell'eventuale esercizio dei warrants, mediante emissione di massime n. 75.000.000 azioni ordinarie.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 ottobre 2009 e 26 novembre 2009 - in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria del 19 settembre 2009, verbalizzata a rogito Dottor Francesco Surace Notaio in Sondrio, repertorio n. 195428/22653, registrata a Sondrio in data 6 ottobre 2009 al n. 680 serie 1T, iscritta presso il Registro delle Imprese di Sondrio in data 13 ottobre 2009 - ha deliberato di emettere n. 8.327.632 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 75 cadauna, per l'importo nominale complessivo pari a Euro 624.572.400,00, con abbinati gratuitamente n. 33.310.528 warrant in ragione di n. 4 warrant che daranno diritto ciascuno a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2010 (i "Warrant 2010"), nonché n. 41.638.160 warrant in ragione di n. 5 (cinque) warrant che daranno diritto a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2014 (i "Warrant 2014"), da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti del Credito Valtellinese alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, secondo il rapporto di n. 1 obbligazione convertibile ogni n. 25 azioni ordinarie della banca possedute. Conseguentemente, sempre in virtù della delega ricevuta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014 per l'importo massimo di Euro 874.401.360,00, da liberarsi anche in più riprese mediante l'emissione di massime n. 249.828.960 azioni ordinarie Credito Valtellinese, del valore nominale di Euro 3,50 ciascuna, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Credito Valtellinese in circolazione alla data di emissione e da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, restando inteso che tale aumento di capitale sarà irrevocabile sino alla data di scadenza delle obbligazioni convertibili e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, come stabilita dal regolamento del prestito obbligazionario, dal regolamento dei Warrant 2010 e dal Regolamento dei Warrant 2014, e limitato all'importo delle azioni sottoscritte al termine delle relative scadenze.
4. Le azioni sono indivisibili; nei casi di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate tutte le disposizioni di legge.
5. Sino a che le azioni della Società sono quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo per delibera dell'Assemblea straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod. civ..
6. **"Il Consiglio di Amministrazione, in data [XXX], con verbale a Rogito Notaio Surace di Sondrio rep.n. [XXX] e racc. n. [XXX], ha deliberato, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile e**

dell'articolo 36, comma 4 dello statuto sociale, la fusione per incorporazione in Credito Valtellinese di Credito Piemontese S.p.A. e Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.. In esecuzione della Fusione, e sulla base dei rapporti di cambio determinati, il capitale sociale del Credito Valtellinese sarà aumentato di massimi nominali Euro 6.561.971,5, mediante l'emissione di massime n. 1.874.849 azioni ordinarie Credito Valtellinese, del valore nominale di Euro 3,50 ciascuna, delle quali massime n. 7.759 azioni da assegnare in concambio agli azionisti di Credito Piemontese S.p.A. e massime n. 1.867.090 azioni da assegnare in concambio agli azionisti di Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.”.

Articolo 8

1. Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13.
2. I Dipendenti della Società possono essere Soci.
3. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.
4. I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Articolo 9

1. Chi intende diventare Socio deve comprovare la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate o sottoscritte, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.
2. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.
3. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.
4. La delibera di ammissione deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.
5. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Comitato dei Proviviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Comitato dei Proviviri, costituito ai sensi del presente Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio.
6. La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci.
7. La qualità di Socio si perde con la cessione dell'intera partecipazione comunque rilevata dalla Società, la quale provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

Articolo 10

1. Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

Articolo 11

1. Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 12

1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni, nei limiti e alle condizioni poste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alla materia.

2. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Articolo 13

1. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
2. I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

1. In caso di morte del Socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto, salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 9.

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:
 - a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la medesima;
 - b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
 - c) coloro che si trovino nelle altre situazioni previste dalla legge o dallo Statuto come causa di esclusione.
2. La delibera di esclusione, assunta ai sensi dell'art. 13 o del primo comma del presente articolo, deve essere comunicata al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Contro la delibera di esclusione, il Socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
4. Il Socio escluso può altresì ricorrere al Comitato dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Comitato dei Probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 16

1. Nel caso di esclusione e di recesso, il rimborso e l'annullamento delle azioni verranno effettuati in conformità alla normativa vigente.
2. L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Articolo 17

1. Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei Soci.
2. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.
3. In ogni caso, alla Società è riconosciuto, per patto sociale, a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del Socio, diritto di ritenzione sulle azioni del Socio medesimo, che si trovino depositate presso la Società.
4. Quando il Socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del Socio, oppure da essa acquistate o rimborsate, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza.

Articolo 18

1. Nessuno, Socio o non Socio, può essere intestatario di azioni per un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

2. La Società, appena rileva il superamento del limite di partecipazione suddetto, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione sul Libro dei Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.

Articolo 19

1. Il Socio che a norma delle precedenti disposizioni è stato ammesso nella Società ed iscritto sui libri sociali può ottenere il credito - nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione - a preferenza del non Socio, a parità delle garanzie offerte.
2. Egli, inoltre, ha diritto di intervenire nelle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto, purchè risulti iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e sia pervenuta presso la sede della Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento, la apposita comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ASSEMBLEA

Articolo 20

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 21

1. Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

Articolo 22

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea ordinaria avrà luogo almeno una volta all'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea straordinaria avrà luogo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 23

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
3. I Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge.
4. Le richieste di cui ai precedenti commi due e tre devono essere accompagnate dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la legittimazione dei soci richiedenti, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 24

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
2. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:
 - approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
 - autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci, e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un ottantesimo dei Soci.

Articolo 25

1. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.
2. L'Assemblea sceglierà tra i Soci tre o più scrutatori, di cui uno con funzioni di presidente, e nominerà un segretario.
3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario saranno assunte da un notaio. Il relativo verbale sarà trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.
4. Se previsto di volta in volta nell'avviso di convocazione, l'intervento e/o il voto in assemblea potranno essere possibili mediante sistemi di comunicazione a distanza nel rispetto della normativa vigente e del regolamento assembleare.

Articolo 26

1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.
2. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si avrà per respinta.
3. La nomina alle cariche sociali si fa a schede segrete, con le modalità indicate nelle disposizioni che regolano gli organi sociali elettivi.
4. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno un quarto dei Soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
5. In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, le delibere dell'Assemblea straordinaria comportanti la trasformazione o la fusione della Società dovranno riportare in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto; le delibere comportanti lo scioglimento anticipato della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, dovranno riportare anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

Articolo 27

1. I Soci che hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee possono farsi rappresentare soltanto mediante delega rilasciata ad altro Socio, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di società da essa controllate, nel rispetto delle norme di legge.
2. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Articolo 28

1. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale che, iscritto in apposito libro, verrà firmato dal Presidente, dal segretario o dal notaio e dagli scrutatori.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 29

1. Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'Assemblea tra le persone dei Soci, previa determinazione del numero.

Articolo 30

1. I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari anche emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società. Almeno due di essi devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile. Almeno due consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.
3. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori.
4. Qualora vengano meno i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 31

1. Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; detti candidati dovranno essere qualificati come indipendenti.
2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.
3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal

presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, dichiarano se sono “indipendenti” ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società, nonché l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.
6. Ogni Socio può votare una sola lista.
7. Nel caso in cui vi siano almeno due liste che abbiano ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o il voto di almeno 250 soci, all’elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:
 - dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell’ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall’Assemblea diminuito di due;
 - dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, vengono eletti alla carica di amministratore i nominativi indicati ai primi due posti della lista.
8. Nel caso in cui una sola lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 250 soci, oppure nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori.
9. Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 250 soci, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
10. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall’Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell’ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell’obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente quarto comma.

Articolo 32

1. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purchè la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall’Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 Cod. Civ. e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:
 - a) se l’Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l’ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l’Amministratore venuto meno, e l’Assemblea successiva delibera con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;
 - b) ove sia cessato un Amministratore indipendente ai sensi del precedente art. 30, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l’Amministratore indipendente venuto a cessare, e l’Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;
 - c) qualora non residuino dalle liste a suo tempo presentate candidati non eletti, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel Consiglio di almeno due amministratori indipendenti, ovvero nel caso che a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l’osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), e la successiva Assemblea delibera con l’osservanza di quanto disposto dal precedente art. 31, ultimo comma.
2. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l’anzianità.

Articolo 33

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o più Vice Presidenti.
2. Essi durano in carica fino al termine del loro mandato.

3. Il Consiglio nomina un Segretario, che potrà esser scelto al proprio interno o tra persone esterne anche non dipendenti, purché fornite di idonea preparazione ed esperienza.
4. Verificandosi l'assenza o l'impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente; in caso di più Vice Presidenti, ha precedenza quello a ciò designato dal Consiglio.
5. Mancando il Presidente e i Vice Presidenti, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano d'età o quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio.

Articolo 34

1. Il Presidente sorveglia l'andamento della Società, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario favorendo la dialettica interna ed assicurando il bilanciamento dei poteri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
2. Il Presidente può adottare nei casi di assoluta urgenza, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, i provvedimenti che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza.
3. Fermo quanto previsto al comma che precede, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse anche in deroga alle specifiche previsioni delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.
4. Le operazioni con parti correlate concluse in virtù del comma 3 che precede sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consiglio di Amministrazione predispose una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.

Articolo 35

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso al domicilio od indirizzo – quale comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi che ne garantiscono il ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.
3. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Articolo 36

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nel quale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
 - la determinazione delle linee e degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione del Gruppo e la verifica della loro attuazione, l'approvazione delle operazioni

- strategiche, dei piani industriali e finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo;
- la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;
 - la costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
 - la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
 - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;
 - la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere su un fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci;
 - la definizione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
 - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile;
 - le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.
4. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..

Articolo 37

1. Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.
2. Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri, e può attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.
3. Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
4. Il Consiglio può conferire poteri decisionali in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Dirigenti e Quadri Direttivi – singolarmente o riuniti in Comitati –, nonché ad altri Dipendenti della Società o di società del Gruppo Credito Valtellinese, entro limiti di importo predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado ricoperto.
5. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe andranno, singolarmente, portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, al quale il Comitato riferirà inoltre sulle singole decisioni da esso assunte.

Articolo 38

1. Il Comitato Esecutivo - per la cui convocazione si applicano le modalità fissate dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione - è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, designati annualmente, nella prima riunione successiva all'Assemblea ordinaria dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, un Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.
3. Le adunanze del Comitato sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti tra cui il Presidente o un Vice Presidente.
4. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

6. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 35. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Articolo 39

1. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione avvengono in via ordinaria ogni mese, e in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o dai Sindaci.

Articolo 40

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità dello Statuto, comprese quelle di membro dei Comitati Consiliari.

Articolo 41

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si farà processo verbale da iscriversi nel relativo libro da firmarsi dal Presidente e dal segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 42

1. La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente o a chi ne fa le veci e, se nominato, all'Amministratore Delegato.
2. Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta al Direttore Generale la facoltà di rappresentare la Società di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

Articolo 43

1. La firma sociale spetta anche ad un membro del Consiglio di Amministrazione congiuntamente al Direttore Generale o a chi ne fa le veci.
2. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di accordare la firma, con le limitazioni e precisazioni che ritenesse opportune, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi e a Impiegati della Società o di altra società del Gruppo Credito Valtellinese, singolarmente o cumulativamente.
3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati o procure anche a terzi per il compimento di atti o specifiche categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 44

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
4. Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi.
5. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.
6. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti con Regolamento della Consob.
7. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire - presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.
8. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
9. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei Comitati di cui all'ultimo comma dell'art. 37. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.
10. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
11. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

Articolo 45

1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.
2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale nel termine previsto dalla normativa. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.
3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.

4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.
5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.
6. Ogni Socio può votare una sola lista.
7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;
 - b) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;
 - c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci.
8. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista di minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti.
9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista.
10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 4.

Articolo 46

1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.
2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.
4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo:
 - a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assenza di liste, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 45;
 - b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendolo ove possibile e secondo l'ordine progressivo tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati indicati in altra lista di minoranza risultata seconda, purchè questi abbiano confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il

- possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale;
- c) ove non sia possibile procedere come indicato al punto precedente, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 45, oltre che nel rispetto dei principi delle norme regolamentari della Consob.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 47

1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Essa è composta dal Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da un Condirettore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali.
2. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca, nonché il coordinamento operativo del Gruppo.

Articolo 48

1. Il Direttore Generale prende parte con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Articolo 49

1. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna; sovrintende e coordina la gestione operativa aziendale e di Gruppo.
2. Il Direttore Generale può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo.
3. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 50

1. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni sono svolte da uno dei membri della Direzione Generale designato dal Consiglio e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, da altro membro della Direzione Generale o dal Dirigente all'uopo designato dal Consiglio.

Articolo 51

1. La nomina e la revoca del Direttore Generale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi membri.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 52

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera.
2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve avere maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della

Società o del Gruppo di appartenenza della stessa, oppure nell'ambito di altre Società quotate, o di Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

FILIALI

Articolo 53

1. Le Filiali dipendono dalla Direzione Generale.
2. Esse funzionano secondo le disposizioni del Consiglio che determinerà la facoltà di firma del personale ad esse addetto.
3. Il Consiglio potrà pure nominare Comitati e Commissioni locali, con funzioni puramente consultive, costituendoli con persone che siano Soci.

BILANCIO

Articolo 54

1. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, secondo i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e gli altri documenti prescritti dalla legge.

Articolo 55

1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.
2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e assistenza.

Articolo 56

1. I dividendi sulle azioni si prescrivono trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento e l'ammontare degli stessi verrà devoluto alla riserva legale ordinaria.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 57

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

COMITATO DEI PROBIVIRI

Articolo 58

1. Il Comitato dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti a maggioranza relativa fra i Soci dall'Assemblea in adunanza ordinaria.
2. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Comitato dei Proviviri decide inappellabilmente, a maggioranza assoluta dei voti, tutte le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto.
4. I membri supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non potesse prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela o affinità o per altro legittimo impedimento.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Articolo 59

1. Lo scioglimento della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, potrà aver luogo quando sia approvato a norma dell'art. 26 del presente Statuto.

Articolo 60

1. In caso di scioglimento l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori, in quanto non sia altrimenti disposto dalla legge.